

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **179/2025** (ECLI:IT:COST:2025:179)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMOROSO** - Redattore: **CASSINELLI**

Udienza Pubblica del **08/10/2025**; Decisione del **08/10/2025**

Deposito del **02/12/2025**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)».

Massime:

Atti decisi: **ord. 42/2025**

SENTENZA N. 179

ANNO 2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», promosso dal Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, nel procedimento vertente tra A. R. e L. D.L., con ordinanza del 4 febbraio 2025, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2025.

Visto l'atto di costituzione di A. R. e L. D.L.;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 2025 il Giudice relatore Roberto Nicola Cassinelli;

udito l'avvocato Marco Ciurcina per A. R. e L. D.L.;

deliberato nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 4 febbraio 2025, iscritta al n. 42 reg. ord. del 2025, il Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», denunziandone il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La norma censurata stabilisce che, in caso di ammissione di una parte del giudizio civile al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

1.1.- Il rimettente riferisce che, nel giudizio di reclamo avverso un provvedimento cautelare emesso in danno di L. D.L., quest'ultimo aveva depositato istanza di liquidazione del compenso per l'ingegnere A. R., consulente tecnico da lui nominato.

Poiché l'attività prestata da quest'ultimo, avente ad oggetto l'estrazione di dati da un sistema informatico, non era compresa in alcuna delle disposizioni del t.u. spese di giustizia che determinano i compensi in base alla materia, la relativa liquidazione doveva aver luogo in base al parametro delle vacanze, di cui all'art. 1 del decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale).

Inoltre, poiché la parte assistita era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sull'importo andava operata la riduzione della metà prevista dall'art. 130 t.u. spese di giustizia.

Su tali basi, il rimettente osserva che il dimezzamento dei valori indicati risulterebbe «incongruo tenuto conto della qualità e della tipologia di attività svolta» dal consulente, poiché gli onorari previsti dall'art. 1 del d.m. 30 maggio 2002 sono «ormai risalent[i] nel tempo e mai aggiornat[i]», benché l'art. 54 t.u. spese di giustizia preveda che «[l]a misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

1.2.- In ordine alla rilevanza delle questioni, il Tribunale osserva che l'art. 130 citato deve trovare necessariamente applicazione nel caso di specie, poiché il consulente della parte ammessa al patrocinio, dopo aver chiesto la liquidazione del proprio compenso, ha impugnato la liquidazione disposta in conformità alla norma censurata.

Sottolinea, inoltre, che l'attività prestata dal consulente non può essere remunerata che con ricorso al parametro delle vacanze e che quest'ultimo non è mai stato oggetto di adeguamento.

1.3.- In ordine alla non manifesta infondatezza, poi, il Tribunale di Torino richiama la sentenza di questa Corte n. 166 del 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata nella parte in cui non esclude la riduzione degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato, nel caso in cui gli stessi risultino dall'applicazione di previsioni tariffarie non adeguate ex art. 54, con la quale sono stati affermati principi applicabili alla presente fattispecie.

L'ordinanza di rimessione riporta, inoltre, stralci delle precedenti sentenze di questa Corte n. 192 del 2015 e n. 178 del 2017, con le quali è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 106-bis t.u. spese di giustizia, che contiene previsioni analoghe per il caso di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, nella parte concernente, rispettivamente, l'ausiliario del magistrato e il consulente di parte.

In continuità con tali decisioni, il rimettente osserva che il previsto dimezzamento del compenso per il consulente di parte interviene su una base tariffaria già sproporzionata per difetto, in conseguenza del mancato adeguamento; di qui il denunciato contrasto con l'art. 3 Cost. in relazione al principio di ragionevolezza.

In particolare, il legislatore avrebbe omesso di verificare che le somme sulle quali opera la riduzione siano «congruenti con le stesse linee di fondo» del testo unico, che ne prescrive - sia pur con le dovute limitazioni connesse al connotato pubblicistico - la proporzionalità alle tariffe libero-professionali, e «preservate nella loro elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita».

Inoltre, dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 130 t.u. spese di giustizia nella parte concernente gli ausiliari del giudice - i quali, pertanto, oggi vedono riconosciuti i loro compensi senza alcuna riduzione - deriverebbe un ulteriore profilo di contrasto con l'art. 3 Cost., in relazione al principio di eguaglianza.

Infine, poiché il ruolo dei consulenti di parte costituisce «aspetto essenziale del diritto di difesa», la previsione di compensi incongrui si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 24 Cost., «atteso il rischio di una maggiore difficoltà nel reperimento di un consulente esperto disponibile a svolgere la propria attività in favore della parte ammessa proprio in ragione del minor compenso che sarebbe, in ogni caso, destinato a percepire».

2.- Si sono costituiti in giudizio, assistiti dal medesimo patrocinio e con unica «memoria di costituzione», L. D.L., parte ricorrente nel giudizio principale, e A. R., consulente tecnico di parte, i quali hanno dichiarato di aderire alle prospettazioni del rimettente, richiamando diffusamente i già citati precedenti di questa Corte.

Considerato in diritto

1.- Con ordinanza del 4 febbraio 2025 (reg. ord. n. 42 del 2025), il Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 130 t.u. spese di giustizia, nella parte in cui dispone che, in caso di ammissione della parte di un giudizio civile al patrocinio a spese dello Stato, i compensi del consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

1.1.- Secondo il rimettente, la norma censurata, laddove non esclude l'operatività della

riduzione nel caso in cui siano applicate previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 t.u. spese di giustizia, comporterebbe una significativa diminuzione di compensi già sproporzionati per difetto, perché calcolati sulla base di parametri mai aggiornati dopo l'approvazione delle Tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002.

Siffatta sproporzione comporterebbe l'irragionevolezza della norma, del resto già ritenuta tale da questa Corte, con la sentenza n. 166 del 2022, per la parte concernente l'ausiliario del magistrato.

1.2.- In virtù di tale ultima decisione, peraltro, l'art. 3 Cost. sarebbe violato anche in relazione al principio di eguaglianza, determinandosi la possibilità che, nel contesto della medesima disciplina processuale, la riduzione del compenso operi nei confronti del consulente di parte e non dell'ausiliario del magistrato.

1.3.- Infine, sarebbe violato anche l'art. 24 Cost., poiché dalla riduzione del compenso deriverebbe un pregiudizio al diritto di difesa delle parti, consistente nella difficoltà a reperire un consulente disponibile a svolgere la propria attività, a fronte della significativa decurtazione di onorari già inadeguati.

2.- Le questioni sono fondate.

2.1.- La disciplina delle spese di giustizia, recata dal d.P.R. n. 115 del 2002, pone sullo stesso piano l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte in relazione alla liquidazione dei relativi compensi.

Come questa Corte ha già osservato con la sentenza n. 166 del 2022, più volte richiamata dal rimettente, «[l]a *ratio* di tale plesso normativo - il quale, essendo espressamente riferito, come indicato nel Titolo VII, agli “[a]usiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario”, detta una disciplina comune a tutti gli ordinamenti processuali - è orientata a contemperare il carattere pubblicistico della funzione di ausilio dell'attività giudiziaria con l'esigenza di non svilire l'impegno garantito dal professionista designato».

Di qui la previsione di cui all'art. 50, comma 2, t.u. spese di giustizia, che assicura l'adeguata remunerazione dei professionisti incaricati nel processo prevedendo un «rapporto di proporzionalità tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali di mercato, ancorché con una riduzione, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto» (sentenza n. 166 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 89 del 2020 e n. 192 del 2015).

A tale finalità di bilanciamento, del resto, risponde anche la fissazione di criteri di liquidazione volti a commisurare il compenso all'entità, alla complessità e all'urgenza dell'opera prestata (artt. 51, 52 e 53 t.u. spese di giustizia), «senza dar luogo a duplicazioni di sorta e senza svilire l'impegno assicurato dall'ausiliario» (sentenza n. 90 del 2019).

Ma, soprattutto, rileva in tale ottica la previsione di un adeguamento triennale degli onorari contenuta nell'art. 54 t.u. spese di giustizia, il cui fine, come questa Corte ha affermato, è consentire che le tariffe applicabili siano «preservate nella loro elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita» (sentenza n. 192 del 2015).

2.2.- La stessa finalità di contemperamento, poi, assume una connotazione particolare nei procedimenti in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nei quali «è cruciale l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia» (sentenze n. 166 del 2022 e n. 47 del 2020).

È in questo senso che si giustifica la decurtazione dei compensi prevista dalla norma censurata con riguardo ai consulenti tecnici di parte nel processo civile.

Sul punto - e sia pur con riferimento alla decurtazione prevista per i compensi del difensore - questa Corte ha affermato che tale disposizione non viola *ex se* il principio di ragionevolezza, essendo rimessi alla discrezionalità del legislatore i presidi della garanzia costituzionale del diritto di difesa, tanto più sul rilievo del fatto che il patrocinio a spese dello Stato è istituito di diritto processuale. È tuttavia necessario che il criterio di determinazione del compenso non imponga al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame che intercorre tra l'onorario che gli spetta e il relativo valore di mercato (ordinanze n. 122 del 2016 e n. 350 del 2005).

2.3.- Inoltre occorre sottolineare che, anche laddove la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso dei professionisti designati va liquidato in conformità ai criteri dei quali si è detto, e, in particolare, in misura adeguata alla variazione del costo della vita.

Del resto, nello scrutinio dell'art. 106-bis t.u. spese di giustizia - che, analogamente alla norma qui censurata, prevede una riduzione dei compensi liquidati ai consulenti nominati nel processo penale - questa Corte ha affermato che, così disponendo, il legislatore non poteva ignorare che si trattasse di compensi i quali, a norma dell'art. 54 t.u. spese di giustizia, avrebbero dovuto essere periodicamente rivalutati (sentenze n. 178 del 2017 e n. 192 del 2015).

La previsione di cui all'art. 54 del predetto testo unico, in altri termini, costituisce una clausola di salvaguardia, il cui mancato rispetto comporta un'alterazione del sistema disegnato dal legislatore; tanto che, secondo le decisioni da ultimo richiamate, il mancato adeguamento delle tariffe ha fatto sì che la base di calcolo dei compensi fosse già seriamente sproporzionata per difetto, pur considerando il contemperamento imposto dalla natura pubblicistica della prestazione (in questo senso anche la sentenza n. 16 del 2025).

3.- In virtù di tali considerazioni, dev'essere data continuità ai principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 166 del 2022.

3.1.- Va ribadito, in particolare, che il mancato rispetto della clausola di adeguamento ha reciso la necessaria correlazione tra il compenso per il professionista e i valori di mercato, «facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che è alla base della ragionevolezza della scelta legislativa» (punto 4 del *Considerato in diritto*).

Sussiste, pertanto, il denunziato contrasto della norma censurata con l'art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di ragionevolezza.

3.2.- Lo stesso art. 3 è violato anche in relazione al principio di eguaglianza.

Poiché infatti la figura del consulente tecnico di parte dev'essere pienamente equiparata, quanto al regime dei compensi, a quella dell'ausiliario del magistrato (sentenza n. 178 del 2017), la previsione di un diverso compenso per le prestazioni rese nel processo dai due professionisti, pur essendo quest'ultimo sempre determinabile in base alle medesime tabelle, integra una disparità di trattamento non giustificabile.

3.3.- Sussiste, infine, anche un *vulnus* al diritto di difesa, con conseguente violazione dell'art. 24 Cost.

Come, infatti, questa Corte ha già affermato in relazione al consulente tecnico nominato nel processo penale, «tra le ricadute di sistema prodotte dall'irragionevole decurtazione

censurata, potrebbe esservi quella dell'allontanamento dei soggetti dotati delle migliori professionalità» (ancora, sentenza n. 178 del 2017); ciò, in particolare, avuto riguardo al fatto che, mentre l'ausiliario del magistrato ha l'obbligo di prestare il suo ufficio nel processo civile (art. 63 del codice di procedura civile), tale obbligo non grava sul consulente tecnico di parte.

4.- In definitiva, l'art. 130 t.u. spese di giustizia deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso testo unico.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

La versione anonimizzata è conforme, nel testo, all'originale

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.